

Il nuovo CPP applicato ai casi di competenza federale: primi riscontri nella fase dell'istruzione preliminare

Rosa Cappa¹
Procuratrice federale,
Ministero Pubblico della Confederazione,
Lugano.

L'entrata in vigore del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CCP) il 1° gennaio 2011 ha segnato la codificazione di alcuni istituti, peraltro già introdotti nella prassi giudiziaria e passati al vaglio della giurisprudenza, e l'uniformazione di alcune procedure che prima erano diversamente trattate dalla Legge sulla procedura penale federale e dai ventisei Codici di procedura penale cantonali. La prima applicazione del CPP ha provocato una discreta giurisprudenza su quei punti in cui la lettera della legge da adito a diverse interpretazioni o in cui l'intersecazione con le leggi di procedura preesistenti, una fra tutte la Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), crea dei dubbi legittimi negli operatori del diritto. In questo scritto sono trattati alcuni degli argomenti emersi nei procedimenti federali e secondo un approccio pratico ri-rtando la giurisprudenza recente.

Diritto delle parti e degli altri partecipanti al procedimento di esaminare gli atti.

Diritto dell'imputato alle contestazioni nel primo interrogatorio

Art. 107 cpv. 1 lett. a, 101 cpv. 1, art. 105 cpv. 2 CPP

Diritto delle parti

L'accesso agli atti è garantito in modo generale dall'art. 107 cpv. 1 lett. a. CPP. L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa però che le parti possono consultare il fascicolo in fase di istruzione preliminare al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e l'amministrazione delle prove principali da parte del pubblico Ministero, rimanendo riservato l'art. 108 CPP. Di modo che il diritto di consultare gli atti può essere limitato prima dell'interrogatorio dell'imputato, fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'indagato si trovi in detenzione preventiva (art. 225 cpv. 2 CPP); né il diritto costituzionale né il diritto convenzionale garantiscono all'indagato o al suo difensore il diritto incondizionato di consultazione durante l'istruzione preliminare².

Secondo la giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore del CPP, le decisioni che rifiutavano o limitavano l'accesso al fascicolo all'indagato e al suo difensore durante l'indagine preliminare non erano suscettibili di arrecare un danno irreparabile di natura giuridica dal momento che la consultazione era stata autorizzata senza restrizioni nella fase successiva della procedura. Con il CPP un pregiudizio irreparabile potrebbe essere riconosciuto se l'indagato riesce a dimostrarlo (da presunzione juris et de jure si è passati ad una presunzione juris tantum)³.

Dunque, l'indagato non è automaticamente

¹ Il presente contributo – aggiornato e reso fruibile nella forma scritta – ricalca la conferenza tenuta in occasione della giornata di studi che si è svolta a Como il 21 novembre 2013 e dedicata al nuovo Codice di procedura penale svizzero.

² sentenza 1B_316/2011 del 27.07.2011 consid. 2.4

³ sentenza 1B_261/2011 del 06.06.2011 consid. 2.2

leso nel suo diritto di difesa a causa del rifiuto di esaminare gli atti prima del suo interrogatorio, in quanto egli può avvalersi della facoltà di non rispondere e con ciò non potendo essergli negato l'accesso prima del suo secondo interrogatorio, sempre fatto salvo l'art. 108 CPP. La comparizione all'interrogatorio, pur in mancanza di previo accesso agli atti, gli permette di essere orientato sulla procedura in corso e sulle infrazioni che gli vengono rimproverate secondo l'art. 158 cpv. 1 lett. a. CPP: in tal modo disporrà delle informazioni che gli sono necessarie per decidere se avvalersi o meno della facoltà di non rispondere. Secondo la giurisprudenza federale tanto basta a salvaguardare i suoi diritti a questo stadio della procedura.

In un caso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha ritenuto che il diritto a conoscere le imputazioni era stato garantito all'imputato pur essendogli stato negato l'accesso agli atti e pur non essendogli stati contestati precisamente nel suo interrogatorio i fatti rimproveratigli, e ciò in considerazione della vastità e complessità dell'indagine, della sua fase iniziale e del fatto che gli erano stati in precedenza notificati vari atti procedurali illustranti i motivi "preliminari dell'inchiesta"⁴.

Il problema dell'accesso agli atti si è posto nei procedimenti federali anche con riferimento alla consultazione da parte dell'accusatore privato, allorché la persona lesa è uno Stato estero o un ente estero a partecipazione pubblica.

Con riguardo al diritto di questi enti stranieri accusatori privati di consultare gli atti del procedimento nazionale, il Tribunale federale ha stabilito che, in pendenza di esecuzione delle rogatorie internazionali, l'autorità d'istruzione deve prendere le misure necessarie atte ad evitare che l'accusatore privato trasmetta allo Stato rogante documenti del proce-

dimento: il diritto di accesso agli atti da parte dello Stato estero o dell'ente straniero a partecipazione pubblica può quindi essere limitato o addirittura sospeso in pendenza dell'esecuzione della rogatoria e comunque va condizionato alla garanzia che le informazioni ottenute non saranno utilizzate nel proprio procedimento nazionale⁵.

Diritto degli altri partecipanti al procedimento

A differenza delle parti, gli altri partecipanti al procedimento fruiscono dei diritti spettanti alle parti solo nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi e se lesi nei loro diritti, secondo l'art. 105 cpv. 2 CPP.

In sostanza, l'esclusione del diritto di esaminare gli atti deve comportare una lesione dei loro interessi diretta, immediata e personale, una lesione di fatto o indiretta essendo insufficiente a tale scopo. Esempi sono il sottoporsi a perizia medica, la contestazione del diritto di non deporre, il rifiuto di indennizzo e il rifiuto di misure di protezione richieste a propria tutela. La semplice convocazione per un interrogatorio non è lesiva del diritto della persona informata sui fatti se le è stata rifiutata la possibilità di consultare preventivamente gli atti, in quanto il dare informazioni al pubblico ministero fa parte dello statuto di persona informata sui fatti e in quanto altrimenti l'eccezione del cpv. 2 dell'art. 105 CPP (fruizione dei diritti delle parti) diventerebbe per questa categoria di partecipanti la regola, cosa che il legislatore non ha voluto. Il diritto della persona informata sui fatti è salvaguardato dal suo diritto di non rispondere, previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPP⁶.

4 decisione BB.2011.55 del 23.11.2011 consid. 25

5 DTF 1C_546/2013 dell'11.07.2013 consid. 2

6 DTF 137 IV 280 consid. 2.2.2

Diritto di essere sentiti (al contraddittorio), diritto di partecipare agli atti procedurali e restrizioni, diritto di conoscere le imputazioni nel primo interrogatorio a pena di nullità

Artt. 3 cpv. 2 lett. c, 107 cpv. 1 lett. b, 108 cpv. 1, 147 cpv. 1, 158 cpv. 1 lett. a, 224 cpv. 1 CPP

Le autorità penali devono accordare alle parti il diritto di essere sentiti, in particolare rispettare il loro diritto di partecipare agli atti procedurali secondo l'art. 107 CPP. Il diritto di essere sentiti può essere sottoposto a restrizioni se vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti o se la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici (es. rischio di elusione delle norme rogatorie) o privati al mantenimento del segreto giusta l'art. 108 CPP.

Di principio il diritto delle parti, in particolare di un imputato, di partecipare all'assunzione delle prove vale anche per l'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti. Nel caso di possibili conflitti tra la ricerca della verità nel procedimento penale (scevra da rischio di inquinamento delle prove e collusione) ed il predetto diritto di partecipazione, quest'ultimo può essere sacrificato in base ad una ponderazione degli interessi in gioco. In un caso recente è stato riconosciuto il diritto dell'imputato, già interrogato dal pubblico ministero, a partecipare agli interrogatori di coimputati non ancora interrogati, di testimoni e di persone informate sui fatti, non avendo ritenuto il Tribunale federale di riconoscere un'eccezione al diritto dell'imputato di partecipare all'assunzione delle prove⁷.

Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente

Art. 141 cpv. 2 e 4 CPP

In tema di raccolta e utilizzabilità della prova il CPP prevede che le prove raccolte con metodi probatori vietati - mezzi di coercizione psichica, violenza minacce, promesse, inganni - non possono essere utilizzate in alcun caso (art. 140 CPP), così come pure quelle definite "non utilizzabili" - assunte in violazione di norme che ne condizionano la validità -, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. Si tratta di un'elencazione non esaustiva. Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili non possono essere utilizzate, creandosi così un effetto domino (art. 141 CPP).

In un caso il Tribunale federale ha ritenuto che la confessione dell'imputato, scaturita unicamente dalla contestazione da parte della polizia delle infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale risultate dall'esame della sua macchina fotografica rinvenuta casualmente, effettuato per identificarne il proprietario, non costituiva da sola una prova sufficiente a giustificare la condanna dell'imputato per quelle infrazioni. Questo sulla base del fatto che la raccolta della prova, costituita dalla visione della memoria della macchina fotografica, era avvenuta da parte della Polizia in assenza di ogni sospetto di reato nei confronti dell'imputato o di terzi, e quindi in mancanza di una necessità e proporzionalità: difatti l'identità del proprietario poteva essere scoperta attendendo che questi si manifestasse per richiedere l'apparecchio e la visione delle fotografie non necessariamente era in grado di rivelarne il proprietario. La prova acquisita illegalmente,

in quanto in mancanza di una base legale, non necessariamente era inutilizzabile; tuttavia, il fatto di averla raccolta illegalmente deponeva a sfavore della sua utilizzabilità; inoltre in base ad una ponderazione degli interessi in gioco - interesse alla scoperta della verità da un lato e interesse privato dell'indagato a non svelare il contenuto delle sue foto dall'altro - il Tribunale federale ha ritenuto prevalente quest'ultimo interesse, costituendo le infrazioni commesse dall'imputato delle infrazioni non gravi. Poiché l'indagato aveva ammesso i fatti unicamente in quanto messo di fronte alle immagini fotografiche, la sua confessione era inutilizzabile e la sua condanna violava il diritto federale⁸.

Quando a raccogliere una prova in modo illecito è un privato la giurisprudenza ritiene che essa è più facilmente ammessa che non invece se a raccoglierla è l'autorità d'istruzione. In generale è stato ritenuto che la prova ottenuta in modo penalmente repressibile da parte di un privato è utilizzabile nel caso in cui la stessa avrebbe potuto essere ottenuta dall'autorità facendo ricorso a quest'ultima. Per il resto, occorre soppesare gli interessi in gioco: le prove illecite sono accettate a condizione che degli interessi pubblici o privati preponderanti alla scoperta della verità siano prevalenti rispetto alla protezione di interessi privati⁹.

Rimedi giuridici avverso le decisioni relative alla detenzione Art. 222 CPP

L'imputato detenuto può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, a norma dell'art. 222 CPP.

La giurisprudenza del Tribunale federale ha messo una toppa alla dimenticanza del legislatore quanto al diritto del pubblico ministero di impugnare le decisioni relative alla scarcerazione¹⁰, ma resterebbe il fatto che il ricorso del pubblico ministero avverso la decisione di liberazione non ha effetto sospensivo ai sensi dell'art. 388 CPP. Nondimeno, il Tribunale federale ha ritenuto che l'esercizio efficace del diritto di ricorso del pubblico ministero contro un rifiuto dell'effetto sospensivo presuppone che l'imputato resti in detenzione fino alla decisione dell'autorità di ricorso sul mantenimento della detenzione, e questo a titolo superprovvisorio¹¹.

Rimedi giuridici in materia di perquisizioni e di apposizione di sigilli Art. 248 cpv. 1 e 3 CPP, art. 98 e 106 cpv. 2 LTF

Sulle carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali in virtù dell'art. 248 cpv. 1 CPP.

Anzitutto il Tribunale federale è intervenuto per chiarire quali sono le vie di ricorso in questa materia: contro i decreti di perquisizione e di sequestro del pubblico ministero le vie di ricorso sono diverse a seconda delle censure mosse dal detentore¹²:

- se la censura ha ad oggetto unicamente l'esistenza di un segreto, il detentore ha diritto a far apporre i sigilli; il contenzioso prosegue dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi cantonale;
- se la censura ha ad oggetto sia l'esistenza

8 DTF 137 IV 218 consid. 2.3

9 decisione BB.2012.148 del 10.04.2013 consid. 2.1

10 DTF 137 IV 87 consid. 3, DTF 138 IV 22, consid. 1.4

11 DTF 138 IV 148, consid. 3.1-3.4, DTF 138 IV 92, consid. 3.2

12 sentenze 1B_360/2013 del 24.03.2014 consid. 2.2., 1B_477/2012 del 13.02.2013 consid. 2.1 e 2.3

di un segreto che altri motivi per i quali gli oggetti non dovrebbero essere sequestrati (ad es. illegittimità della perquisizione per assenza di sufficienti indizi di reato, non rilevanza dei documenti per l'indagine), il detentore ha diritto a far apporre i sigilli; il contenzioso prosegue dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi cantonale;

- se la censura mossa dal detentore non riguarda l'interesse al mantenimento di un segreto ma unicamente vizi di altro tipo o se la perquisizione non ha comportato un sequestro, la via di ricorso è quella ordinaria del reclamo ex art. 393 e ss. CPP, ossia per la giurisdizione federale il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi sulla levata o meno dei sigilli, il Tribunale federale, dopo un primo accenno all'introduzione di una via di ricorso all'autorità cantonale¹³, ha ritenuto la sua competenza a ricevere i ricorsi anche nei casi "particolarmente complessi"¹⁴.

Le norme in tema di procedura di dissigillamento non devono ancora essere state recepite univocamente dagli operatori del diritto, se ancora di recente il Tribunale federale ha dovuto ribadire che il giudice del dissigillamento non deve eseguire un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa degli indagati e intraprendere una valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi probatori disponibili, ma piuttosto limitarsi ad esaminare se, sulla base delle risultanze istruttorie conseguite, l'autorità può ammettere in

modo sostenibile l'esistenza di sufficienti e concreti indizi di reato¹⁵ e che, pur essendo possibile una prima cernita sommaria [ad opera delle parti], spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi - e non all'autorità di istruzione - effettuare la cernita dei documenti posti sotto sigillo¹⁶.

Sorveglianza delle relazioni bancarie

Art. 284 e 285 CPP

Il CPP ha introdotto una nuova misura di sorveglianza segreta agli artt. 284 e 285 CPP: per far luce su crimini o delitti, il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta del pubblico ministero, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l'imputato e una banca o un istituto analogo. Il predetto giudice impartisce istruzioni per l'esecuzione della misura mentre è a cura del pubblico ministero la comunicazione dell'avvenuta sorveglianza al titolare della relazione, che ha diritto di impugnare la relativa decisione.

Questa misura di sorveglianza segreta, di difficile applicazione pratica, dati anche i moderni sistemi di trasferimento del denaro, non ha dato luogo ad una nutrita giurisprudenza. Nell'unico caso conosciuto, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha fatto un distinguo fra la misura segreta della sorveglianza bancaria e le misure dell'obbligo di consegna ai sensi dell'art. 265 CPP e del sequestro di documenti ex art. 263 CPP, anzitutto precisando che - a differenza di questi ultimi - la sorveglianza bancaria ha ad oggetto informazioni e documenti non ancora esistenti¹⁷.

¹³ sentenza 1B_595/2011 del 21.03.2012 consid. 2.3

¹⁴ sentenze 1B_346/2013 del 18.12.2013 consid. 1., 1B_397/2012 del 10.10.2012 consid. 1.

¹⁵ sentenza 1B_487/2012 del 18.02.2013 consid. 3.5

¹⁶ sentenza 1B_155/2014 del 09.07.2014 consid. 4.2, DTF 137 IV 189 consid. 5.1.1

¹⁷ decisione BB.2011.15 del 18.03.2011 consid. 1.2

**Procedura abbreviata in caso di pluralità di imputati, accusatori privati, terzi aggravati da atti procedurali, principio dell'unità della procedura.
Art. 358 e ss. e 29 cpv. 1 CPP.**

Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se vi è correatità o partecipazione. Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato (art. 358 CPP).

Mentre a norma dell'art. 359 cpv. 1 CPP il pubblico ministero decide definitivamente sull'attuazione della procedura abbreviata, secondo l'art. 360 cpv. 2 CPP l'atto d'accusa deve essere comunicato alle parti e il cpv. 5 prevede che se una parte non lo accetta, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.

A questa apparente discrasia del sistema si può trovare soluzione rispondendo alla seguente domanda: cosa si intende per "parte"? Chi ha il diritto di inibire la procedura abbreviata? In particolare, in caso di più imputati o di più accusatori privati, ognuno di essi singolarmente può opporsi alla procedura abbreviata proposta da uno degli altri?

Ad avviso di chi scrive, quando il CPP nomina "le parti" intende le categorie di parti, ossia la categoria dell'imputato, dell'accusatore privato e del pubblico ministero ai sensi dell'art. 104 CPP ed eventualmente gli altri partecipanti al procedimento di cui all'art. 105 CPP; non invece tutte le singole persone che fanno parte di una determinata categoria. Immaginiamo che in una procedura vi siano più accusatori privati ma che la proposta di procedura abbreviata riguardi un imputato nei cui confronti solo uno

degli accusatori privati dichiara di vantare una pretesa risarcitoria, riconosciuta dall'imputato. Non si vede per quale ragione anche gli altri accusatori privati, che non hanno un interesse diretto alla soluzione della vertenza con l'imputato proponente la procedura abbreviata, debbano essere in misura di paralizzare la predetta procedura. Ciò sarebbe contrario allo spirito dell'istituto ed esiziale per una sua pratica applicazione. Ma soprattutto sarebbe contrario ai principi fissati dal CPP in materia di rimedi giuridici, applicabili per analogia a questo caso di opposizione all'atto d'accusa: infatti, la legittimazione ad impugnare è data in presenza di un interesse diretto e della concreta possibilità di ricevere un danno dalla decisione¹⁸.

Alla stessa conclusione deve giungersi nell'ipotesi di procedura con pluralità di imputati: quale interesse giuridicamente protetto può avere un coimputato ad impedire che un altro coimputato, che ne abbia fatto esplicita richiesta, venga giudicato con rito abbreviato? Evidentemente il giudicato altrui non ha nessun valore nella procedura relativa al coimputato: ciò in quanto la legge non prevede che l'abbia ed in quanto la ratio legis dell'istituto è tale da non permetterla. Basti dire che nel caso in cui per una qualsiasi ragione non si addiunga alla decisione tramite la procedura abbreviata, le dichiarazioni fatte dalle parti in quell'ottica non possono essere utilizzate neanche nella procedura ordinaria ex art. 362 cpv. 4 CPP riguardante lo stesso imputato richiedente; meno che mai esse possono essere utilizzate nella procedura ordinaria relativa ad altri imputati.

Quali, all'interno della categoria delle parti, siano le persone titolari di un interesse giuridicamente protetto ad opporsi alla procedura abbreviata lo si desume dal contenuto dell'atto d'accusa emesso dal pubblico ministero. Esso

¹⁸ art. 382 cpv. 1 CPP "Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa."

contiene infatti già gli “Urteilselemente” della sentenza del Tribunale, che costituisce una sentenza a tutti gli effetti.

In base all’art. 360 cpv. 1 CPP, nell’atto d’accusa devono figurare anzitutto le indicazioni contenute nell’atto d’accusa della procedura ordinaria (lett. a.) quindi le considerazioni in ordine alla colpevolezza dell’imputato (fatti contestati e loro qualificazione giuridica), - in più - l’entità della pena (lett. b.), le questioni relative alla sospensione condizionale (lett. d. e e.) e le misure (lett. c.). Queste indicazioni toccano in maniera diretta la posizione dell’imputato richiedente il rito e, pertanto, egli ha diritto di non accettare l’atto d’accusa¹⁹.

Pertanto, le misure non sono quelle che riguardano la persona dell’imputato, bensì tutte quelle elencate nel Capo secondo del CPP, agli artt. da 56 a 73, ivi compresa la confisca di valori patrimoniali. Questa indicazione legittima il terzo “aggravato”, ossia proprietario dei valori patrimoniali di cui è chiesta la confisca, ad opporsi all’atto d’accusa.

Nell’atto d’accusa deve pure figurare la liquidazione delle pretese civili dell’accusatore privato (lett. f.). Questa indicazione comporta il diritto dell’accusatore privato di opporsi all’atto d’accusa, ed in particolare (solo) di quello tra gli accusatori privati il cui danno è imputabile all’azione criminale dell’imputato ammesso al rito abbreviato.

Ebbene, in una recente sentenza il Tribunale federale ha ammesso di principio il diritto del coimputato di impugnare la decisione di disgiunzione propedeutica all’attuazione della procedura abbreviata. Nel merito ha poi però negato la sussistenza del pregiudizio irreparabile per il coimputato non disgiunto sulla considerazione che la sentenza di condanna del coimputato con rito abbreviato non gli era opponibile e che l’eccezione al principio del-

l’unità della procedura trovava una valida limitazione nel principio dell’economia processuale, trovandosi l’istruzione per l’imputato giudicato con procedura abbreviata in una fase ben avanzata rispetto a quella in cui si trovava l’istruzione per l’imputato opponente²⁰.

Ciò che conta è che il Tribunale federale ha ammesso che di principio un simile diritto ad impugnare possa sussistere e questo rischia di frustrare lo scopo deflattivo e di economia processuale tipico dei riti alternativi.

Di recente la Corte dei reclami penali del Tribunale federale si è espressa nella stessa direzione del Tribunale federale, nel senso che ha negato la sussistenza di un interesse giuridicamente protetto del coimputato non disgiunto all’annullamento della decisione di disgiunzione e questo in considerazione del fatto che la lamentata violazione del diritto di difesa non era data: ha ritenuto infatti che le decisioni di disgiunzione impugnate non lo privano del suo diritto di confrontarsi, nell’ambito di un eventuale dibattimento nei suoi confronti, con le dichiarazioni degli imputati disgiunti e, se del caso, di farli interrogare; inoltre, la commisurazione della pena è comunque soggetta al principio di parità di trattamento tra i coaccusati²¹.

Con la differenza che, mentre il Tribunale federale nella sopra citata sentenza del 2013 ha ritenuto data la legittimazione del ricorrente ma ha respinto il ricorso nel merito, la Corte dei reclami penali ha invece in quest’ultima decisione dichiarato inammissibile il ricorso per la mancanza di legittimazione ad impugnare del ricorrente.

Tale evoluzione interpretativa offre lo spunto per riflessioni su un argomento destinato a creare giurisprudenza, giurisprudenza che inciderà sulle sorti dell’applicazione dei riti alternativi introdotti dal CPP.

19 v. pure FF pag. 1199

20 sentenza 1B_200/2013 del 17.06.2013 consid. 1.4.3

21 decisione BB.2014.87+BP.2014.36 del 26 agosto 2014 consid. 1.3